

SCADENZA VERSAMENTO ACCONTO IMU 2015

Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 per le quali resta applicabile la detrazione di €. 200,00 previste per le abitazioni principali.

L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:

- a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
- c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Per l'anno 2015, l'IMU è corrisposta come segue:

- **PRIMA RATA (acconto):** entro il 16 giugno, per un importo pari al 50% dell'imposta dovuta sulla base delle aliquote vigenti l'anno precedente;
- **SECONDA RATA (conguaglio e saldo):** entro il 16 dicembre, a titolo di saldo/conguaglio, sulla base delle aliquote definitive stabilite dal Comune per l'anno d'imposta 2015.

E' possibile effettuare il versamento mediante **MODELLO F24**. Il codice identificativo del Comune di Bellante da indicare è A746.

I codici tributo F24 riservati all'IMU sono:

- 3912 – IMU - Abitazione principale solo categ. A/1, A/8, A/9 e pertinenze;
- 3918 – IMU - Altri fabbricati;
- 3916 – IMU - Aree fabbricabili;
- 3930 – IMU - Immobili appartenenti al gruppo catastale D – Quota Comune (corrispondente al differenziale del 2 per mille, ovvero alla differenza tra l'aliquota standard del 7,6 per mille e l'aliquota comunale del 9,6 per mille);
- 3925 – IMU - Immobili appartenenti al gruppo catastale D – Quota Stato (da corrispondere sull'aliquota standard del 7,6 per mille).